

Sacerdoti eventualmente interessati al bonus famiglia

Si deve tenere conto che per i soggetti unici componenti del nucleo familiare (condizione che riguarda la quasi totalità dei sacerdoti) il bonus spetta **solo se il soggetto richiedente è titolare di un reddito da pensione**. Premesso che la remunerazione dagli enti ecclesiastici e le integrazioni costituiscono, ai fini fiscali, reddito da lavoro dipendente e che gli assegni di previdenza, sempre ai fini fiscali, costituiscono reddito da pensione, i sacerdoti, unici componenti del nucleo familiare, **che possono usufruire del bonus sono solo i sacerdoti inseriti nel sistema di previdenza integrativa, sempre che il loro reddito complessivo (reddito corrisposto dall'Istituto Centrale a titolo di previdenza integrativa più gli eventuali altri redditi di altra natura) non superi il limite di €15.000,00 previsto dalla legge.**

Poiché il “tetto” annuo garantito nel sistema di previdenza integrativa è stato pari, per i sacerdoti, ad €15.318,72 per l'anno 2007 e ad €15.552,00 per l'anno 2008, anche nei confronti dei sacerdoti titolari di reddito di pensione (in quanto inseriti nel sistema di previdenza integrativa), unici componenti del nucleo familiare, non ricorre, di principio, il diritto al bonus. Quanto detto per i sacerdoti vale, a maggiore ragione, per i Vescovi emeriti, considerato che il “tetto” annuo loro garantito dal sistema di previdenza integrativa è maggiore di quello garantito ai sacerdoti.

(COMUNICAZIONE ICSC del 11.03.2009)